



CODICE CIVILE

Art. 314/17 c.c.

Cessazione dello stato di adottabilità

Lo stato di adottabilità cessa per adozione o per compimento dell'ottavo anno di età; comunque permane, per tre anni, anche oltre l'ottavo anno, dalla data in cui sia divenuto definitivo il provvedimento che lo pronuncia.

Nei casi di sospensione del procedimento indicato nell'articolo 314/10, lo stato di adottabilità e' protratto in un periodo pari a quello della sospensione.

Versione in vigore dal 7 luglio 1967 secondo Normattiva, non più in vigore dal 14 febbraio 1981 · versione 17

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice civile
Estremi	Regio decreto 16 marzo 1942, n. 262
Libro	Primo — Delle persone e della famiglia
Titolo	VIII — Dell'adozione di persone maggiori di età
Capo	III — Dell'adozione speciale
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 1942

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/codice-civile/art-314-17-cessazione-dello-stato-di-adottabilita/versione/17>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it